

## COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 01

##### AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA, ESPRESSIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 02

##### FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE. FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE, COLLABORANDO CON ALTRI ENTI, TERRITORIALI E NON, RICONDUCE LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) SI ISPIRA AI VALORI NATI DALLA RESISTENZA, DELLA DEMOCRAZIA, DELLA LIBERTA', DELLA TOLLERANZA NEI CONFRONTI DELLE DIVERSE OPINIONI POLITICHE, RELIGIOSE E CULTURALI; AL VALORE DELLA SOLIDARIETA' PER REALIZZARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA' FRA I CITTADINI:

B) OPERA, RAPPORTANDOSI ALLE MIGLIORI TRADIZIONI DELLA NOSTRA POPOLAZIONE, PER RADICARE SEMPRE DI PIU' UNA CULTURA DI PACE E DI NON VIOLENZA. IN QUESTO QUADRO PROMUOVE E FAVORISCE TUTTE QUELLE OCCASIONI DI APERTURA, AMICIZIA E CONFRONTO CON ALTRE REALTA' STRANIERE IN EUROPA E NEL MONDO ANCHE AL FINE DI CONTRIBUIRE A RIMUOVERE GLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI CHE GENERANO CONFLITTI. IL COMUNE SI UNIFORMA ALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE FIRMATA A STRASBURGO IL 15 OTTOBRE 1985 E RATIFICATA CON L. 30.12.89 , N. 439 , IMPEGNANDOSI AD OPERARE SECONDO I SUOI PRINCIPI E PER LA SUA ATTUAZIONE.

C) ATTUA UNA POLITICA DI ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI COMMERCIALI E TURISTICI, TUTELANDO RIGOROSAMENTE TUTTE LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

D) AFFERMA IL CARATTERE DI FOIANO COME "COMUNE SOCIALE", CARATTERISTICA CHE TROVA LE SUE RADICI PROFONDE NELLA STORIA DI QUESTA COMUNITA'. OPERA ANCHE ATTRAVERSO LA POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI, PER CONTRIBUIRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO ALL' AFFERMARSI DEI DIRITTI DEL CITTADINO. PROMUOVE AZIONI POLITICHE E INTERVENTI AMMINISTRATIVI PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA ANCHE ATTRAVERSO UNA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZIO E DEI TEMPI DELLA VITA URBANA ADEGUATI ALLA PLURALITA' DI ESIGENZE DEI CITTADINI.

E) RICHIAMANDOSI AI VALORI DELLA SOLIDARIETA', SOSTIENE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE, DI VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI BAMBINI, ALLE CATEGORIE DEBOLI IN GENERALE, ANCHE CON IA PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO.

D) PORTA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE GIOVANILI,

CERCANDO CON I GIOVANI LE RISPOSTE E LE SOLUZIONI PIU' ADEGUATE.

G) OPERA PER IL MASSIMO SNELLIMENTO E FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI COMUNALI, PER GARANTIRE TRASPARENZA E PUBBLICITA', PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA OLTRECHE' LA LEGITTIMITA' DI OGNI ATTO.

H) PROMUOVE LA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA.

I) VALORIZZA TUTTE LE FORME DI PARTECIPAZIONE, DI VOLONTARIATO, DI PROTAGONISMO SOCIALE, SPORTIVO, CULTURALE DEI CITTADINI FOIANESI.

L) VALORIZZA LA PRESENZA DELLE DIVERSE RAZZE ED ETNIE CONSIDERANDO UN CONTRIBUTO TESO AD ARRICCHIRE IL PATRIMONIO CULTURALE E SOCIALE DELLA NOSTRA REALTA' LOCALE.

M) OPERA PER IL RISPETTO DELLE CONVINZIONI RELIGIOSE E PER IL LORO LIBERO MANIFESTARSI. RICONOSCE IL PATRIMONIO RELIGIOSO DELLA COMUNITA' QUALE ESPRESSIONE SPIRITUALE DELLA PERSONA, I VALORI, LE TRADIZIONI E LE ESPERIENZE EDUCATIVE E CULTURALI DA ESSO ORIGINATI.

03. SUL VALORE DELLA DEMOCRAZIA SI FONDA LA NOSTRA COMUNITA' E SI ISPIRANO TUTTE LE INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

#### ART. 03

##### TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE:

- IL CAPOLUOGO OVE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE E DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI;

- LA FRAZIONE DI POZZO DELLA CHIANA.

02. CONFINA CON I COMUNI DI: LUCIGNANO, MARCIANO DELLA CHIANA, CASTIGLION FIORENTINO, CORTONA, SINALUNGA.

#### ART. 04

##### ALBO PRETORIO

01. ALL'INTERNO DEL PALAZZO CIVICO, IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE LA LEGGE, LO STATUTO E I REGOLAMENTI PREVEDONO DI PORTARE A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

#### ART. 05

##### GONFALONE

01. IL COMUNE HA COME SEGNO DISTINTIVO UN PROPRIO STEMMA ED UN GONFALONE CHE SONO QUELLI STORICAMENTE UTILIZZATI: GIGLIO DORATO SU CAMPO AMARANTO. NE FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE. L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA PER FINI ISTITUZIONALI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI FOIANO DELLA CHIANA.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

NORME GENERALI

ART. 06

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO,
- B) LA GIUNTA,
- C) IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO, NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

ART. 07

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO; PRESIEDE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

CAPO 02

IL CONSIGLIO

ART. 08

ELEZIONE-COMPOSIZIONE-CONSIGLIERE ANZIANO

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO, LA SUA DURATA IN CARICA, LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATE, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE, NELLE ELEZIONI, HA RIPORTATO LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE; A PARITA' DI CIFRA INDIVIDUALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 09

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' LOCALE ALLA QUALE RISPONDONO SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

## ART. 10

### POTERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, HANNO INOLTRE DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. ESSI HANNO IL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, DI QUELLI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI E DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEGLI UFFICI COMUNALI, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

03. LE MODALITA' PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI, PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, OVVERO IN ITINERE, E PER OTTENERNE COPIA SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

## ART. 11

### DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI SONO CHIAMATI A FAR PARTE.

02. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI CONTEMPLATI DALLA LEGGE E DAI RELATIVI REGOLAMENTI APPLICATIVI.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO A RENDERE PUBBLICA LA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, NELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 13 .

## ART. 12

### DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE ED HANNO EFFICACIA SIN DAL MOMENTO DELLA LORO ASSUNZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.

## ART. 13

### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE-FUNZIONAMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINERA' LA CONVOCAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DOVRA' IN OGNI CASO STABILIRE NORME:

A) SULLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI,

B) SULLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO,

C) SULLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE, SULLA VERBALIZZAZIONE E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI,

D) SULLE MAGGIORANZE NECESSARIE PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE, QUALORA QUESTE NON SIANO STABILITE PER LEGGE,

E) SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI,

F) SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI GRUPPI CONSILIARI A DISPORRE DI UN LOCALE ADEGUATO E ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI ULTERIORI MEZZI E STRUTTURE NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE.

03. GLI ATTI E LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 14

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DI QUESTO STATUTO, ADOTTA REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI,

02. L'INIZIATIVA SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE OPPURE AI CITTADINI CON LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT.

61 .

03. DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI, QUESTI SONO DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA COMUNALE, A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, PER 15 GIORNI CONSECUTIVI CON LA CONTEMPORANEA AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E NEGLI ALTRI LUOGHI CONSUETI, DI APPOSITO MANIFESTO RECANTE L'AVVISO DI DEPOSITO; I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE NEL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL DEPOSITO.

ART. 15

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E LE COMMISSIONI SPECIALI

01. SONO ISTITUITE LE SEGUENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:

A) COMMISSIONE PER GLI AFFARI DI SCUOLA, CULTURA E PROBLEMATICHE GIOVANILI;

B) COMMISSIONE PER GLI AFFARI DI URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE;

C) COMMISSIONE PER GLI AFFARI DI SANITA' ED ASSISTENZA; ESSE SONO COSTITUITE CON CRITERIO RAPPRESENTATIVO, IN MODO DA RISPETTARE TENDENZIALMENTE IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA', CONSIDERANDO LE COMPONENTI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA.

02. CON GLI STESSI CRITERI IL CONSIGLIO PUO' ANCHE, IN QUALSIASI MOMENTO, COSTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE O PER APPROFONDIRE PROBLEMATICHE E QUESTIONI PARTICOLARI; CON L'ATTO COSTITUTIVO NE SARANNO DISCIPLINATE LE COMPETENZE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

03. ULTERIORI NORME CIRCA I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO STABILITE IN SEDE REGOLAMENTARE.

ART. 16

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO

01. DI REGOLA I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN

GRUPPO CONSILIARE, SALVO COMUNICAZIONE DIVERSA DA PARTE DEL CONSIGLIERE INTERESSATO, CHE PUO' ESSERE FORMULATA, PER ISCRITTO, IN QUALSIASI MOMENTO DELLA LEGISLATURA.

02. CIASCUN GRUPPO INFORMA IL CONSIGLIO SUL NOME DEL CAPOGRUPPO IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

03. LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO E' ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

04. CIASCUN CAPOGRUPPO PUO' RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA, SPECIFICANDONE LE MOTIVAZIONI. QUALORA IL SINDACO NON INTENDA ACCOGLIERE LE RICHIESTE DOVRA' FARLO CON RISPOSTA MOTIVATA PER ISCRITTO.

#### ART. 17

##### L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL CONSIGLIO ELEGGE IL SINDACO E LA GIUNTA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. NEL CORSO DELLA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO POSSONO ESSERE PRESENTATI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI CHE SARANNO POSTI IN DISCUSSIONE SEGUENDO L'ORDINE DETTATO DAL NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI OTTENUTE. A PARITA' DI SOTTOSCRIZIONI SARA' DISCUSO PRIMA, IL DOCUMENTO PRESENTATO PRECEDENTEMENTE. CIASCUN CONSIGLIERE NON PUO' SOTTOSCRIVERE PIU' DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DOVRANNO ESSERE COMUNQUE CONSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , 01 COMMA, LETTERA B), N. 01 DELLA L. 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA

VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

### CAPO 03

#### LA GIUNTA ED IL SINDACO

##### ART. 18

##### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI SEI ASSESSORI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. IL CONSIGLIO PUO', IN CASI PARTICOLARI, ELEGGERE AD ASSESSORE NON PIU' DI DUE CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN ALLEGATO A TALE

DOCUMENTO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI DI PRESTIGIO, LE COMPETENZE E LE ESPERIENZE CHE MOTIVANO LA

CANDIDATURA.

05. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI ABBA CONCORSO COME CANDIDATO ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

06. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTI DI VOTO E NON PUO' SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

07. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA CONTEMPORANEAMENTE GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTATO E L'ADOTTANTE, I FRATELLI. I CONIUGI, GLI AFFINI DI 01 GRADO.

##### ART. 19

##### COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO O CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

02. LA GIUNTA DETERMINA GLI OBIETTIVI, I MEZZI ED I CRITERI A CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ORGANI BUROCRATICI E GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE.

03. LA GIUNTA, PER LE SINGOLE BRANCHE DI ATTIVITA', RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, A NOVEMBRE, AL CONSIGLIO; ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO MEDESIMO E SVOLGE FUNZIONI

PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI SUOI CONFRONTI.

ART. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA SONO CONVOCATE DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE; AD ESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, O IN SUA ASSENZA IL VICESEGRETARIO, PER LA REDAZIONE DEL VERBALE; ALLE SEDUTE PUO' ANCHE ASSISTERE UN FUNZIONARIO DEL COMUNE, SCELTO DAL SEGRETARIO, CON IL COMPITO DI COADIUVARLO.

ART. 21

RUOLO E FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

02. EGLI CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO.

03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATI, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

08. INOLTRE:

A) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI;

B) CONCLUDE GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA 01. N. 241/90 , PREVIA EVENTUALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, A SECONDA DELLA RISPETTIVA COMPETENZA.

C) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

E) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL



COMUNE.

F) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 22

POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL SINDACO HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI.

02. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO EGLI ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE O ELIMINARE PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 23

IL VICESINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO. E' ASSESSORE ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA'. IL VICESINDACO NON PUO' ESSERE ASSESSORE ANZIANO.

ART. 24

DELEGATI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO NEI RISPETTIVI SETTORI.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

ART. 25

COMUNICAZIONI

01. LE DELEGAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI E LE EVENTUALI

MODIFICAZIONI DEVONO SEMPRE ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

ART. 26

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. II SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PRESENTATA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICHE, PROGRAMMATICHE ED AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA

GIUNTA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA 01. 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

05. LE DIMISSIONI DA COMPONENTE DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI; ESSE DECORRONO DAL MOMENTO DELLA LORO ASSUNZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO E CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA,PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA. NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LE DIMISSIONI E L'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA SARANNO CURATI SOLO GLI AFFARI CORRENTI.

08. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE IN FIRMA SCRITTA ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI PREVISTO DALL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETT. B, N. 01 DELLA 01 . 08.06.90 , N. 142 .

09. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO IL TERMINE DI CUI SOPRA DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA.

TITOLO 02

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

NORME ORGANIZZATIVE GENERALI

ART. 27

## GLI UFFICI E I SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALE OBIETTIVO,

L'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO

OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO

SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE

COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA TENENDO CONTO DELLA

POSSIBILITA' DI DECENTRARE ALCUNI UFFICI E SERVIZI NELLA FRAZIONE DI POZZO DELLA CHIANA.

03. I CRITERI ORGANIZZATIVI E L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI

PERSONALE NONCHE' I DIRITTI ED I DOVERI DEI DIPENDENTI, I

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LE MODALITA' PER I CONCORSI PUBBLICI E INTERNI, SONO DETERMINATI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IN CONFORMITA' CON GLI OBIETTIVI STABILITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIA, LA GIUNTA, SENTITA LA CONFERENZA DEI

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DISPONE ANNUALMENTE IL PIANO

OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA IN RELAZIONE

ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

05. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE

DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE

FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE,

CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI,

HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

06. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA'

OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI

ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI

GIURIDICI E

FINANZIARIO

07. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E, DETERMINATA

DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI

SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O

FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE

NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

08. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE CAPO ED IN

PARTICOLARE ALL'AUTORIZZAZIONE DI MISSIONI, DI PRESTAZIONI

STRAORDINARIE, DI CONGEDI E DI PERMESSI, SI PROVVEDE CON LE MODALITA'

STABILITE DALLE NORME REGOLAMENTARI.

## CAPO 02

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 28

#### RUOLO DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRAINTENDE,

CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

#### ART. 29

##### FUNZIONI

01. OLTRE ALLE COMPETENZE PREVISTE DALLE LEGGI E REGOLAMENTI O DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, IL SEGRETARIO:

A) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DI OGNI ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE; PUO' ALTRESI' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI;

B) ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO COMPETENTE;

C) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA DIRETTAMENTE, EVENTUALMENTE COADIUVATO DA FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO;

D) CONVOCA, DI CONCERTO CON IL SINDACO, E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

E) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

F) PRESIEDE LE GARE DI APPALTO EFFETTUATE TRAMITE LA LICITAZIONE PRIVATA E LE ASTE PUBBLICHE ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE RELATIVE PROCEDURE;

G) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENZIALE;

H) RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO NONCHE' LE MOZIONI DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DISPONENDO PER LA LORO IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE;

I) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI;

I) HA IL POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

M) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

#### ART. 30

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. NELL'INTENTO DI RENDERE PIU' AGILE E SCORREVOLE L'ATTIVITA' BUROCRATICA POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMPETENZE PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ED ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, AVENTI NATURA VINCOLATA OVVERO COMPORTANTI UNA DISCREZIONALITA' DI ORDINE TECNICO.

02. TALI COMPETENZE POSSONO ESSERE PREVISTE PER LEGGE OVVERO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO O CON REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO.

#### ART. 31

##### ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

#### ART. 32

##### MODALITA' OPERATIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

#### ART. 33

##### IL VICESEGRETARIO COMUNALE

01. IL VICESEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. LA QUALIFICA DI VICESEGRETARIO E, ATTRIBUITA AL DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA COMPREDENTE GLI UFFICI ED I SERVIZI DI SEGRETERIA COMUNALE; QUESTI DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI MEDESIMI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO.

#### CAPO 03

##### LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### ART. 34

##### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE. CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA SI DA' ATTO DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSESSO.

02. LA CONFERENZA COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, STUDIA E DISPONE LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E PROPONE LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE RITENUTE NECESSARIE PER REALIZZARE LA COSTANTE EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORI. ESSA INOLTRE PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E TIENE LE SUE RIUNIONI ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE

MESI ED IN OGNI OCCASIONE IN CUI IL SEGRETARIO ED IL SINDACO NE CONSTATINO LA NECESSITA'.

03. PER COORDINARE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INIZIATIVE CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PIU' AREE FUNZIONALI, IL SEGRETARIO COMUNALE CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SETTORI INTERESSATI, NELLA QUALE VENGONO ADOTTATE LE DECISIONI E PROMOSSI I PROVVEDIMENTI PER ATTUARE, NEL PIU' BREVE TEMPO, LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE.

04. I VERBALI DELLE RIUNIONI SONO TRASMESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA.

#### ART. 35

##### FUNZIONI E COMPITI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

01. CIASCUN FUNZIONARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI STABILITI DAGLI ORGANI ELETTIVI, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELLA EFFICENZA DI GESTIONE.

02. DIRIGE L'UFFICIO O IL SERVIZIO AL QUALE E' PREPOSTO SECONDO I CRITERI E LE NORME STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

03. DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO E LE ORGANIZZAZIONI INTERNE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DI CUI E' RESPONSABILE ASSICURANDO LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE ED IL PIU' EFFICACE IMPIEGO DEL PERSONALE E DELLE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE.

04. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, ELABORA STUDI, PROGETTI E PIANI OPERATIVI DI ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI; PREDISPONE LE PROPOSTE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E DEGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI; ASSICURA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRA DECISIONE ADOTTATA DAGLI ORGANI ELETTIVI.

#### ART. 36

##### FUNZIONI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

01. AI FUNZIONARI COLLOCATI ALL'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE AI SENSI DEL D.P.R. 333/90 E' ATTRIBUITA LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO INTERNO ED ESTERNO PER LA COPERTURA DEI POSTI PREVISTI IN ORGANICO NELLE RISPETTIVE AREE.

#### ART. 37

##### CONTRATTI A TERMINE E COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA, PER LA COPERTURA DI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI E DI UFFICI CHE PREVEDONO ALTO SPECIALIZZAZIONE, PUO' DAR LUOGO AD ASSUNZIONI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E PREVIA DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICA DA RICOPRIRE NONCHE' LA NATURA ESCLUSIVA DEL RAPPORTO CHE VERRA' IN TAL MODO INSTAURATO.

02. PUO' ALTRESI' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI, DA INSTAURARSI

TRAMITE CONVENZIONI A TERMINE.

03. I MODI PER METTERE IN ATTO LE FORME DI COLLABORAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 SONO STABILITI IN SEDE REGOLAMENTARE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO 01

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

ART. 38

LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. IL COMUNE PUO' PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI DI INTERESSE GENERALE, DA PARTE DELLO STATO.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

ART. 39

LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE CORRISPONDONO AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSO DELEGATE DALLA REGIONE, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

03. IL COMUNE CONCORRE, TRAMITE IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE, ATTENENDOSI AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 40

LA PROVINCIA

01. IL COMUNE PARTECIPA AL COORDINAMENTO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL' AMBITO PROVINCIALE.

02. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA, IN QUESTA MATERIA, TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE PUO' COLLABORARE CON LA PROVINCIA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PER ATTIVITA' ED OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE E LOCALE, NEI SETTORI, ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO

ED INOLTRE IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

04. L'ENTE SI AVVALE DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA, DA DISCIPLINARSI, DI VOLTA IN VOLTA, MEDIANTE SPECIFICI PROTOCOLLI D'INTESA. TALE ASSISTENZA, DI REGOLA, E' GARANTITA SENZA ONERI PER IL COMUNE.

#### ART. 41

##### ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI ED ALTRE ATTIVITA' CHE NON POTREBBERO ESSERE GESTITE CONVENIENTEMENTE IN UNA DIMENSIONE COMUNALE.

02. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE, ATTRAVERSO ACCORDI ED INTENSE DI COOPERAZIONE.

#### ART. 42

##### CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, COME, AD ESEMPIO, NEL CAMPO DELL'ECONOMIA, DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DELLO SVILUPPO DEL TURISMO E DELL'AGRICOLTURA; TALI FORME DI COLLABORAZIONE POSSONO RIFERIRSI ALL'ESECUZIONE ED ALLA GESTIONE DI SINGOLE OPERE PUBBLICHE, ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI O DI ALTRI SPECIFICI SERVIZI, E VENGONO ATTUATE MEDIANTE STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.

02. LE CONVENZIONI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 43

##### CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILI ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, AL FINE DI CONSENTIRE ECONOMIE DI SCALA E QUALORA NON SIA OPPORTUNO O POSSIBILE AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.



02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO CONSORTILE. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PROPRIO PRESIDENTE,

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE CHE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO CONSORTILE.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO E DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO CONSORTILE.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

ART. 44

UNIONE DEI COMUNI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI CON ALTRI COMUNI, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. LE RELATIVE DELIBERAZIONI SARANNO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

03. PRIMA DELL'EVENTUALE FUSIONE SARA' INDETTO UN REFERENDUM CONSULTIVO NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI CUI AI SUCCESSIVI ARTT. 67 - 76 .

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 45

NORMA DI PRINCIPIO

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

- PUBBLICI. ESSI HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA'.
02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE I NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' CHE SI PRESENTANO; E' INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE NONCHE' OGNI DECISIONE RELATIVA A MODIFICHE DELLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI ESISTENTI.
03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE, ESSI DOVRANNO ESSERE CARATTERIZZATI DA EFFICIENZA, TRASPARENZA DELLE DECISIONI, BONTA' E PUNTUALITA' DI PRODUZIONE, CONSIDERAZIONE E CORTESIA VERSO L'UTENTE.
04. GLI UTENTI PARTECIPANO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI. A TALE SCOPO LA GIUNTA PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI COMITATI DI GESTIONE, COMPOSTI DA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEGLI ORGANI ASSEMBLEARI DEL COMUNE.
05. LA GIUNTA STESSA DETERMINA LE FINALITA' DA PERSEGUIRE DA PARTE DEI SINGOLI COMITATI DI GESTIONE, LA COMPOSIZIONE NONCHE' I MODI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI EVENTUALI FONDI AD ESSI CONFERITI.

#### ART. 46

##### GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA GESTIONE CON LE ALTRE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

#### ART. 47

##### GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.
02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.
03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA

PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 48

GESTIONE TRAMITE ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI E SPORTIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI, ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE E CONTABILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, ALMENO ANNUALMENTE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

04. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

05. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI IL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE.

ART. 49

NORME ORGANIZZATIVE DELL'ISTITUZIONE

01. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 23, 03 COMMA DELLA LEGGE 142/90 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE.

02. NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO DETTATE DAL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE.

03. LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE ASSUMERA' LA RELATIVA DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA SEDUTA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI COMPONENTI IL CONSENSO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' DESIGNATO DALLA GIUNTA E PUO' ESSERE INDIVIDUATO FRA I DIPENDENTI DEL COMUNE CON QUALIFICA NON INFERIORE ALLA 07 , AVENDO RIGUARDO ALL'IMPORTANZA E ALLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'ISTITUZIONE. IN ALTERNATIVA PUO' CONFERIRSI L'INCARICO ANCHE AD UN SOGGETTO ESTERNO, PROFESSIONALMENTE COMPETENTE, TRAMITE CONVENZIONE; IL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE STABILIRA' I CRITERI PER DETTA SCELTA.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DURANO IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE E DECADONO CON ESSO; CESSANO DALLE LORO FUNZIONI ALL' ATTO DI NOMINA DEI RISPETTIVI SUCCESSORI.

06. GLI ORGANI DELL' ISTITUZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI IN OGNI MOMENTO, CON DECISIONE MOTIVATA, DAL CONSIGLIO COMUNALE, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ISTITUZIONE O DALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE; LA REVOCA DEVE COINCIDERE CON LA DESIGNAZIONE DEL RELATIVO SUCCESSORE.

#### ART. 50

##### GESTIONE TRAMITE AZIENDE SPECIALI

01. QUANDO IL COMUNE DEVE GESTIRE UNO O PIU' SERVIZI DI GRANDE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE PUO' UTILIZZARE ALLO SCOPO UN ENTE STRUMENTALE DENOMINATO AZIENDA SPECIALE.

02. L' AZIENDA SPECIALE E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE ED E' RETTA DALLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT.

23 DELLA 01. N. 142/90 E NEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 04.10.1986 , N. 902 OLTRECHE' DALLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI SEGUENTI, DA QUELLE DEL PROPRIO STATUTO E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

#### ART. 51

##### NORME ORGANIZZATIVE DELL' AZIENDA SPECIALE

01. SONO ORGANI DELL' AZIENDA SPECIALE IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE GENERALE.

02. NELLO STATUTO DELL' AZIENDA SPECIALE, CHE DEVE ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALLA ISTITUZIONE DELL' AZIENDA, SONO DETERMINATI FRA L' ALTRO:

A) IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL QUALE DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA, E I REQUISITI PER LA LORO ELEZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE.

B) L' ORDINAMENTO INTERNO DELL' AZIENDA, IL RIPARTO DI COMPETENZE FRA IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE GENERALE.

C) L' ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

D) I CRITERI CUI DEVE ATTENERSI L' AZIENDA AL FINE DI REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', ED IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO.

E) L' ISTITUZIONE DI UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE E DI VERIFICA DELLA GESTIONE, I CUI COMPONENTI DOVRANNO ESSERE SCELTI FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL' ARTT. 57 , COMMA 02 , L. N. 142/90 , NONCHE' LA PREVISIONE DI FORMA DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

F) IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' ELEGGERE IL PRESIDENTE NEL SUO SENO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONCESSI.

G) L' INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI CHE DEBONO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE E' EFFETTUATA A SEGUITO DI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI.

04. LA MODALITA' PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITA COME SEGUE: DELIBERAZIONE ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE POSSONO ESSERE REVOCATI IN OGNI MOMENTO, CON DECISIONE MOTIVATA, ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE O, NEL CASO DEL PRESIDENTE, DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA MEDESIMA, CON LE STESSE MODALITA' STABILITE PER LA NOMINA; LA REVOCA DEVE COINCIDERE CON LA DESIGNAZIONE DEI RELATIVI SUCCESSORI.

06. LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

ART. 52

GESTIONE TRAMITE SOCIETA' DI CAPITALI

01. QUALORA LA NATURA DEL SERVIZI, DA EROGARE O DELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE CONSIGLINO LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, IL COMUNE POTRA' AGIRE PROMUOVENDO O PARTECIPANDO A SOCIETA' DI CAPITALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLA SOCIETA' DI CUI AL 01 COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE QUOTE A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBIA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE, MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 53

VALORIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA FEMMINILE

01. LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI SONO EFFETTUATE SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA FEMMINILE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

## CAPO 01

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 54

##### GARANZIA

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLA STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI, CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE PARERI SU SPECIFICI PROBLEMI.

## CAPO 02

### DIRITTI DI ACCESSO

#### ART. 55

##### L'ACCESSO E L'INFORMAZIONE

01. CHIUNQUE, SINGOLO O IN FORMA ASSOCIATA, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED A QUELLI IN ESSI RICHIAMATI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE, LE QUALI DOVRANNO COMUNQUE RIGUARDARE:

A) LA DISCIPLINA PER GARANTIRE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE ISTANZE O DOMANDE PRESENTATE, CON FISSAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI DEBONO ESSERE COMPLETATE LE SINGOLE PROCEDURE.

B) L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE L'AMMINISTRAZIONE SPECIE IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL SUOLO.

C) LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DEL COMUNE, TUTELANDO IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

D) LA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN POSSESSO DELL'ENTE, CONSISTENTI IN OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FOTOCINEMATOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DEGLI ATTI, ANCHE INTERNI FORMATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATA AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

E) LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE COPIE AL PURO PREZZO DI COSTO.

F) L'INDICAZIONE DELLE MATERIE IN CUI IL SINDACO PUO' CON PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE PUBBLICA ED IL RILASCIO DI COPIA DI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, SE LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE O POSSA IMPEDIRE, O GRAVEMENTE RITARDARE, L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

G) L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI INERENTI AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E A QUELLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

## DISCIPLINARI.

### ART. 56

#### L'UFFICIO RELAZIONI CON I CITTADINI

01. PER GLI SCOPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, E' ISTITUITO L'UFFICIO RELAZIONI CON I CITTADINI.

02. IL COMPITO DELL'UFFICIO E DI ORIENTARE E ASSISTERE IL CITTADINO NELL'AMBITO DELLA REALTA' DEL COMUNE; DI FAVORIRE L'ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE DOCUMENTAZIONI D'ARCHIVIO, DI ACCOGLIERE LE ISTANZE, I RECLAMI, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEI CITTADINI, CURANDO LA TENUTA DEL REGISTRO DEI RECLAMI.

03. IL RESPONSABILE RELAZIONERA' PERIODICAMENTE ALLA GIUNTA, SULL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO.

### CAPO 03

#### INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NELL'ATTIVITA' DEL COMUNE

### ART. 57

#### IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA', SECONDO LE NORME PREVISTE DALLA L. 07.08.90 , N. 241 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

02. OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUA DIRETTAMENTE DA UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, DEVE ESSERE CONCLUSO MEDIANTE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

03. IL COMUNE, PER I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI, STABILISCE, CON ATTO REGOLAMENTARE, IL TERMINE ENTRO IL QUALE ESSI DEBBANO CONCLUDERSI, SEMPRE CHE DETTO TERMINE NON SIA DIRETTAMENTE DISPOSTO PER LEGGE O COMUNQUE CON ATTO DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

04. OGNI PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MOTIVATO; LA MOTIVAZIONE DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE.

05. IN OGNI ATTO NOTIFICATO AL DESTINATARIO DEVONO ESSERE INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

### ART. 58

#### COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI

01. IN OGNI PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IN MODO DIRETTO O INDIRETTO, CON ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E DI QUELLI DIRETTI ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROCEDERA' A:

A) COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI.

B) EFFETTUARE ANALOGA COMUNICAZIONE A QUELLI CHE, PER LEGGE, DEVONO

INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

C) COMUNICARE IL FATTO, CON LE MEDESIME MODALITA', ANCHE A CHI DAL PROVVEDIMENTO POSSA TRARRE UN PREGIUDIZIO, SE COSTUI E' INDIVIDUATO O FACILMENTE INDIVIDUABILE.

02. L'OBBLIGO SOPRA ENUNCIATI NON PERMANE OVE SI RINVENGANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA'.

LA NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' DATA MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 18.08.1990 , N. 241 , ARTT. 08 .

ART. 59

DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO

01. CHIUNQUE, SINGOLARMENTE, HA FACOLTA' DI RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE PER CHIEDERE INTERVENTI A TUTELA DI INTERESSI PERSONALI E COLLETTIVI O LAMENTARE PROBLEMI.

02. OGNI ISTANZA DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE E PRODURRE UN ATTO SCRITTO CON IL QUALE IL SINDACO, IL SEGRETARIO O IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CUI NE VIENE AFFIDATA L'ISTRUTTORIA, FORMULI LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI.

03. TALI VALUTAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, A CHI HA PRESENTATO L'ISTANZA O IL RECLAMO.

ART. 60

DIRITTO DI PETIZIONE

01. LA PETIZIONE E', COSI' COME L'ISTANZA, RIVOLTA AL SINDACO; CON ESSA UNA PLURALITA' DI CITTADINI PUO', IN FORMA ASSOCIATA, SOLLEVARE QUESTIONI DI INTERESSE COLLETTIVO O LAMENTARE DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA'.

02. SI APPLICANO LE REGOLE DI CUI AI COMMII 02 E 03 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 61

DIRITTO DI PROPOSTA

01. CHIUNQUE ABBA COMPIUTO I 16 ANNI E SIA RESIDENTE O DOMICILIATO, O COMUNQUE ABBA INTERESSI NELLA REALTA' DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA, PUO' RIVOLGERSI IN MODO ASSOCIATI, NEL NUMERO MINIMO DELL' 1,5% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, AL CONSIGLIO OVVERO ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLA COMPETENZA, PER CHIEDERE, MOTIVANDO, L'ASSUNZIONE O IL CAMBIAMENTO DI INDIRIZZI OPERATIVI, L'ADOZIONE O LA REVOCA DI PROVVEDIMENTI; PROPORRE L'INTEGRAZIONE O LA RIDUZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATORI COMUNALI, MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI COMUNALI E QUANT'ALTRO ABBA COMUNQUE CARATTERISTICHE DI RILEVANZA A LIVELLO LOCALE, ESCLUSA LA MATERIA TRIBUTARIA.

02. DELLE PROPOSTE DI CUI SOPRA VIENE DATA COMUNICAZIONE A TUTTI I CONSIGLIERI, CIASCUNO DEI QUALI HA DIRITTO DI CHIEDERNE L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE UTILE.

03. IL DIRITTO DI PROPOSTA COME INDIVIDUATO E' ESTESO ALLE ASSOCIAZIONI DI



CUI AL CAPO IV DEL TITOLO II, A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI RICHIEDENTI.

CAPO 04

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 62

NORMA DI VALORIZZAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, NELLE FORME DESCRITTE AL 01 COMMA, ESPLICA UN DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE ED E' GARANTITA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NEI MODI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE.

ART. 63

LE ASSOCIAZIONI: RAPPRESENTATIVITA'

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

ART. 64

LE ASSOCIAZIONI: RICONOSCIMENTO

01. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE E RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI DI HANDICAP, LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, DELLA CACCIA E DELLA PESCA; LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DELLA SCUOLA, PUBBLICA E PRIVATA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E TRADIZIONALE; LE ASSOCIAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI, DEGLI ANZIANI, DELLE DONNE; E OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE MEDESIME CARATTERISTICHE.

02. UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, LA CUI OPERATIVITA' SARA' GARANTITA DALL'UFFICIO RELAZIONI CON I CITTADINI E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI.

03. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, IN UN ALBO, DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE NE FARANNO RICHIESTA, PURCHE' OPERANTI NELL'AMBITO COMUNALE O EMANAZIONE DIRETTA DI ASSOCIAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE, DOCUMENTANDO, ANCHE CON LA PRESENTAZIONE DEL

PROPRIO STATUTO IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.

04. L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E' DIVISO IN TRE SEZIONI; NELLA PRIMA SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTEMENTE FINALITA' ECONOMICHE E DEL LAVORO; NELLA SECONDA SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLA CULTURA, ALL'ISTRUZIONE, ALLO SPORT ED ALLA QUALITA' DELLA VITA. NELLA TERZA, SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI E DI VOLONTARIATO.

ART. 65

LE CONSULTE

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE ORGANISMI A LIVELLO COMUNALE E PER SETTORE DI PUBBLICI INTERESSI GENERALI, AVENTI FINALITA' CONSULTIVE PER GLI ORGANI DEL COMUNE.

02. TALI ORGANISMI PRENDONO IL NOME DI CONSULTE E LA LORO COMPOSIZIONE E' STABILITA DAL CONSIGLIO.

03. UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DAL COMUNE ED AVENTI FINALITA' PROPRIE RIENTRANTI NEL SETTORE, POTRA' FARE PARTE DELLA CONSULTA.

04. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DI CIASCUNA CONSULTA SARANNO STABILITE AL MOMENTO DELLA SUA COSTITUZIONE.

05. DOVRA' IN OGNI CASO ESSERE GARANTITA LA FACOLTA' DI AUTOCONVOCAZIONE DELLA CONSULTA SULLA BASE DI RICHIESTA PROVENIENTE DA

OLTRE IL 30% DEI MEMBRI.

06. LA CONSULTA, PER LA SUA ATTIVITA', USUFRUISCE, NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI ESISTENTI, DI UNO O PIU' LOCALI.

07. IL COMUNE RICONOSCE LE CONSULTE DI AUTOCOORDINAMENTO.

08. LA PRESIDENZA DELLA CONSULTA PUO' ESSERE CONFERITA AD UN RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI.

09. LE CONSULTE SONO RICEVUTE E ASCOLTATE DAL CONSIGLIO RIUNITO IN SEDUTA APERTA, DI NORMA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE E L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE REALTA' ASSOCIATIVE DEL PAESE.

CAPO 05

LE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 66

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE 01, INDIZIONE DI ASSEMBLEE DI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE; SIA CON L'INVIO, A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI, DI

QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTA CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI O PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NEGLI STESSI INDICATO.

03. L'UFFICIO RELAZIONI CON I CITTADINI DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE, CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

#### ART. 67

##### REFERENDUM CONSULTIVO

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELL'INTERA POPOLAZIONE CHE ABBA COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA', SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA, AVENTI NOTEVOLE RILIEVO E ALTO CONTENUTO DI CONSEGUENZE OPERATIVE.

02. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE; LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:

- A) TRIBUTI COMUNALI E TARIFFE DI SERVIZI PUBBLICI;
- B) OPERE PUBBLICHE GIA' REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE;
- C) INVESTIMENTI GIA' PREVISTI NEL BILANCIO DELL'ANNO FINANZIARIO IN CORSO;
- D) LE DECISIONI ASSUNTE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE;
- E) LE DECISIONI IN MATERIA URBANISTICA LIMITATAMENTE ALLE PROPOSTE DI NUOVE AREE EDIFICABILI, ALLE ESPANSIONI DI ESSE ED AGLI INDICI DI EDIFICABILITA'.

#### ART. 68

##### ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLA AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE, RICHIESTE E PROPOSTE DI REFERENDUM.

02. LA COMMISSIONE E' COMPOSTA DA 05 MEMBRI FRA I QUALI IL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA PRESIEDE; GLI ULTERIORI 04 MEMBRI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO, TRA ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE.

03. LE NOMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO NEO-ELETTO ENTRO TRE MESI DALL'ELEZIONE DEL SINDACO.

04. ENTRO IL 31.01.1992 SI PROVVEDERA' ALLA PRIMA NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE IN PAROLA.

05. E' COMPITO DELLA COMMISSIONE VAGLIARE LE INIZIATIVE, LE RICHIESTE E LE PROPOSTE DI REFERENDUM MEDIANTE IL CONTROLLO DELLE FIRME APPOSTE DAI RICHIEDENTI E CON RIFERIMENTO ALLA CHIAREZZA ED UNIVOCITA' DEL QUESITO NONCHE' ALLA AMMISSIBILITA' DELLA MATERIA ARGOMENTO DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 69

INDIZIONE DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU DECISIONE CONSILIARE E PUO' ESSERE PROMOSSO NEI SEGUENTI MODI:

A) PER INIZIATIVA DELLA GIUNTA.

B) SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDESIMO; NELLE FIRME PREVISTE PER LE DECISIONI DI QUEL CONSENSO, OPPURE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI UN NUMERO DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, PARI ALL` 1,5% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E FATTA PROPRIA E PROPOSTA DA UN CONSIGLIERE, DALLA GIUNTA MUNICIPALE O DA UN GRUPPO CONSILIARE.

C) A SEGUITO DI PROPOSTA EFFETTUATA, CON FIRMA AUTENTICATA NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE, DA ALMENO IL 13% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ART. 70

DIRITTO AL VOTO

01. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI REFERENDUM INDETTI DAL COMUNE TUTTI I CITTADINI RESIDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 16 ANNI DI ETA'.

ART. 71

INDIZIONE DEL REFERENDUM NELL`IPOTESI SUB C: REGOLE

01. NELL`IPOTESI DELLA PROPOSTA EFFETTUATA DAI CITTADINI AI SENSI DELL` ARTT. 69 LETT. C , QUESTA DEVE ARTICOLARSI SECONDO IL SEGUENTE ITER.

02. UNO SPECIFICO COMITATO ORGANIZZATORE DEL REFERENDUM SI COSTITUISCE DOPO AVER RACCOLTO PIU' DI 70 FIRME DI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO REFERENDARIO, AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE, E FORMULA IL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM. QUESTO VIENE COMUNICATO AL CONSIGLIO COMUNALE E SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL` ARTT. 68 CHE, NEL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, ESPRIME MOTIVATO GIUDIZIO SULLA AMMISSIBILITA' DEL QUESITO CHE RENDE PUBBLICO NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI.

03. LA PROPOSTA DI REFERENDUM,UNA VOLTA PASSATA AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE, NEL CASO IN CUI VENGA ACCOLTA, IMPEGNA IL COMITATO ORGANIZZATORE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME NEI LIMITI PREVISTI DALL` ARTT. 69 , LETT. C) E NEL TERMINE PERENTORIO DI 120 GIORNI DALL`INIZIO DEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE.

04. LA COMMISSIONE EFFETTUERA' SUCCESSIVAMENTE, E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI IL CONTROLLO FORMALE DELLE FIRME APPOSTE ED ENTRO I SUCCESSIVI 15 GIORNI PROVVEDERA' ALLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 72

INDIZIONE OBBLIGATORIA DEL REFERENDUM

01. NELL`IPOTESI DELLA PROPOSTA EFFETTUATA DAI CITTADINI AI SENSI DEL

PRECEDENTE ARTT. 69 , LETTERA C), QUALORA LA COMMISSIONE ABBA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE E SIANO STATE RACCOLTE LE FIRME NEL NUMERO RICHIESTO, ALLORA LA DECISIONE CONSILIARE DI EFFETTUARE IL REFERENDUM E' ATTO DOVUTO.

02. QUALORA SULLA PROPOSTA MEDESIMA SI ABBA UN PRONUNCIAMENTO FORMALE DELL'AMMINISTRAZIONE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM, ALLORA LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA NON AVRA' LUOGO.

#### ART. 73

##### EFFETTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE

01. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, PREFERIBILMENTE IN UN GIORNO DEL MESE DI OTTOBRE, NON IN COINCIDENZA CON

ALTRE OPERAZIONI DI VOTO. FRA UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E L'ALTRA, AL FINE DI CONSENTIRE LA COPERTURA DELLE SPESE IN DUE ESERCIZI FINANZIARI, DEVE TRASCORRERE UN PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A DUE ANNI.

02. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

#### ART. 74

##### RISULTATI DEL REFERENDUM

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI ED ADOTTA LE DELIBERAZIONI RELATIVE.

#### ART. 75

##### MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI CONSILIARI

01. GLI ATTI CONSILIARI CHE CONTRADDICANO I RISULTATI REFERENDARI DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI.

02. IN PARTICOLARE:

A) DOVRANNO ESSERE ASSUNTI CON LA MAGGIORANZA DEI 4/5 DEI MEMBRI ASSEGNATI, ALLORCHE' IL 51% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO REFERENDARIO SI SIA ESPRESSO SECONDO UNA DETERMINATA LINEA.

B) SARA' NECESSARIA LA MAGGIORANZA DEI 3/5 DEI MEMBRI ASSEGNATI QUANDO ABBA PRESO PARTE AL VOTO, PIU' DEL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

#### ART. 76

##### RINVIO

01. LE RESTANTI NORME PER L'INDIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE.

#### CAPO 06

##### IL DIFENSORE CIVICO

ART. 77

NORMA DI PRINCIPIO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' IL GARANTE DELL'IMPARZIALITA', DELLA CORRETTEZZA E DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA E FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 78

MODALITA' E REGOLE PER LA NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, ENTRO 18 MESI DALLA APPROVAZIONE DI QUESTO STATUTO E SUCCESSIVAMENTE RINNOVATO CON SCADENZA QUINQUENNALE.
02. QUALORA IN PRIMA ISTANZA NON SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA DEI 2/3 , LA VOTAZIONE SARA' RIPETUTA DOPO UN MESE E PER LA NOMINA SARA' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED E, SCELTO FRA I CITTADINI CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA D'INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.
04. RESTA IN CARICA PER LA DURATA DEL SUO MANDATO ESERCITANDO LE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE, SALVO REVOCA O DIMISSIONI VOLONTARIE.
05. NEL CASO DELLA REVOCA, QUESTA DEVE ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA PROCEDURA E CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LA ELEZIONE.
06. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALL'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO COLORO CHE SI SIANO CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE NEL DECENNIO ANTECEDENTE LA DATA DELLA DESIGNAZIONE.
07. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE RICONFERMATO SOLO UNA VOLTA.

ART. 79

ATTRIBUZIONI E POTERI

01. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI O DI SOCIETA' PRIVATE E DI ASSOCIAZIONI, CURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI, OVVERO ENTI CON I QUALI L'AMMINISTRAZIONE STESSA ABBA UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, CONTRATTUALE, A REGIME DI CONVENZIONE E CHE COMUNQUE INCIDA IN AMBITO LOCALE.
02. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAL COMUNE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALLE QUESTIONI TRATTATE.
03. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DEI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 24 DELLA L. 241/90 .
04. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO A SUA VOLTA AL SEGRETO D'UFFICIO

SECONDO LE NORME DI LEGGE.

ART. 80

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI-STRUMENTI OPERATIVI-INDENNITA'

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZA DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

02. IL DIFENSORE CIVICO DISPONE DI UN APPOSITO LOCALE REPERITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OVE SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA'.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE L'INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, NELLA MISURA PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE ULTERIORI MODALITA' E LE PROCEDURE PER LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO NONCHE' GLI STRUMENTI OPERATIVI DI CUI PUO' DISPORRE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

PARTE 03

FUNZIONE DI CONTROLLO

TITOLO 01

FINANZA E CONTABILITA'-APPALTI E CONTRATTI

CAPO 01

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 81

NORMA DI RINVIO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

ART. 82

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI E INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA. LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA DEFINISCE I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI

E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 03 OTTOBRE, O COMUNQUE ENTRO I TERMINI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGI, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

05. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI NEL MEDESIMO ANNO.

06. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER REALIZZARNE L'ATTUAZIONE.

07. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEL BILANCIO PREVISIONALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL BILANCIO SINO APPLICATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

ART. 83

IMPOSTE, TASSE E TARIFFE COMUNALI

01. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE CON PROPRIA DELIBERAZIONE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 84

GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA ULTIMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO



OD USO GRATUITO. EVENTUALI DEROGHE SONO GIUSTIFICATE UNICAMENTE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

04. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 85

##### SERVIZIO DI ECONOMATO

01. IL SERVIZIO DI ECONOMATO ASSICURA LA RISCOSSIONE DI MINUTE ENTRATE E IL PAGAMENTO DI MINUTE SPESE DI UFFICIO. IL SUO FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

#### ART. 86

##### TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA, AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SOGGETTI ABILITATI SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

02. TALI SOGGETTI DOVRANNO AVERE SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

03. IL SERVIZIO DI TESORERIA COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE.

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA.

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

04. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', NONCHE' DA APPOSITA CONVENZIONE.

#### CAPO 02

##### CONTROLLO SULL'ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

#### ART. 87

##### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO ELEGGE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO COMPOSTO DA TRE MEMBRI.

02. I REVISORI CHE ABBIANO PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DAL PRESENTE ARTICOLO O SIANO STATI CANCELLATI O SOSPESI DAL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALBI DAI QUALI SONO STATI SCELTI, DECADONO DALLA CARICA.

03. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO FORMALE COMUNICAZIONE DEI RILIEVI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO UN TERMINE DI 10 GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

04. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SURROGAZIONE ENTRO I TERMINI E CON LE MODALITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

05. IL TERMINE PER LA SCADENZA DALLA CARICA DEI NUOVI NOMINATI COINCIDE CON QUELLO DELL'INTERO CONSENSO.

#### ART. 88

##### FUNZIONI DEI REVISORI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE CON DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI. I DIPENDENTI SONO TENUTI A DARE RISCONTRO ALLE RICHIESTE DEI REVISORI CON OGNI SOLLECITUDINE.

02. ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 02 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. I REVISORI POSSONO ESSERE SENTITI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE E VERRANNO OBBLIGATORIAMENTE SENTITI NEI CASI PREVISTI DA NORMATIVE GENERALI. AI MEDESIMI E, COMUNICATA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO.

05. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI E OVE RISRCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO E NE INFORMANO LA GIUNTA.

06. I REVISORI PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO SU INVITO DEL SINDACO O QUANDO LO RICHIEDA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI.

#### ART. 89

##### CONTROLLI DI GESTIONE

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' VENGONO DEFINITE LE LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE.

02. ESSO DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATI NEI MODI PREVISTI DA QUESTO STATUTO E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DEGLI UFFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL

## PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. IL COMUNE E' TENUTO A RISPETTARE NELLE VARIAZIONI DI BILANCIO E DURANTE LA GESTIONE IL PAREGGIO FINANZIARIO E GLI EQUILIBRI STABILITI IN BILANCIO PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI E PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI, SECONDO LE NORME FINANZIARIE STABILITE DALLA LEGGE.

05. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSANO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

06. QUALORA PER EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVISTI IL CONTO CONSUNTIVO SI CHIUDA CON UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE O RECHI L'INDICAZIONE DI DEBITI FUORI BILANCIO, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE NORME IN VIGORE, APPOSITO PROVVEDIMENTO PER IL RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE.

## CAPO 03

### APPALTI E CONTRATTI

#### ART. 90

##### PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, IN CUI SIA INDICATO:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE,

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI.

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

#### ART. 91

##### STIPULAZIONE

01. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SEGRETARIO CAPO.

02. NEI CASI IN CUI IL SEGRETARIO COMUNALE SIA CHIAMATO A ROGARE IL CONTRATTO NELL'INTERESSE DEL COMUNE, ALLORA, PER L'ESPRESSIONE FORMALE DELLA VOLONTA' DELL'ENTE, INTERVERRA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE PER MATERIA. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 92

### MODIFICA DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO COMUNALE NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 . LE MODIFICHE E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA PROCEDURA CHE E, STATA SEGUITA PER LA SUA APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA O DI QUALSIASI CONSIGLIERE O PREVIA INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVO SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 69 .
02. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE O ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA. NEL COMPUTO DI TALI TERMINI NON SI CONSIDERANO LE MODIFICHE OBBLIGATORIE PER LEGGE, CHE POSSONO ESSERE APPROVATE IN OGNI MOMENTO.
03. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.
04. OGNI MODIFICA STATUTARIA, COMPRESI GLI ADEGUAMENTI ALLA LEGGE, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO TRAMITE OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.
05. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

## ART. 93

### L'OSSERVATORIO SULLO STATUTO

01. LA COMMISSIONE PER LO STATUTO DEL COMUNE E' COSTITUITA QUALE OSSERVATORIO SULLO STATUTO.
02. COMPITO DELL'OSSERVATORIO E' QUELLO DI VERIFICARE, NEI 18 MESI SUCCESSIVI ALLA ENTRATA IN VIGORE, LA CONCRETA APPLICAZIONE E FUNZIONALITA' DELLE NORME STATUTARIE.
03. L'OSSERVATORIO RELAZIONERA' AL TERMINE DEL PROPRIO MANDATO PER CONSENTIRE AL CONSIGLIO LE EVENTUALI OPPORTUNE MODIFICHE DELLO STATUTO.
04. ENTRO LO STESSO TERMINE TEMPORALE L'OSSERVATORIO PROPORRA' AL CONSIGLIO GLI OPPORTUNI ADEGUAMENTI DELLE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI NONCHE' L'APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI NECESSARI ATTI REGOLAMENTARI.

## ART. 94

### ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA ED E' AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL`INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L`ENTRATA IN VIGORE. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.